SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1997)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

(V. *Stampato Camera n.* **4005**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Assistenza allo sviluppo)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonchè le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 24 settembre 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73;

Considerata l'opportunità di assicurare la continuità degli interventi di emergenza secondo le procedure e le modalità previste dalla citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonchè le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)